

Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTPubb)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **872.100**

Modificato: 720.200

Abrogato: 872.100

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 82 cpv. 3 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina i trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni per quanto concerne i collegamenti, l'offerta, i contributi, le competenze e la procedura.

Art. 2 Scopo

¹ Il Cantone e i comuni promuovono i trasporti pubblici tenendo conto di una politica degli insediamenti, economica, energetica, ambientale e sociale sostenibile con l'obiettivo di:

-
- a) garantire un collegamento adeguato alle esigenze di tutte le località coordinando tutto il traffico;
 - b) assicurare un utilizzo efficiente dei fondi dell'ente pubblico nel quadro delle direttive finanziarie;
 - c) utilizzare l'energia in maniera parsimoniosa ed economica nonché di salvaguardare l'ambiente;
 - d) creare incentivi per il passaggio ai mezzi di trasporto pubblici.

Art. 3 Coordinamento e collaborazione

¹ In collaborazione con la Confederazione, i comuni, le corporazioni di comuni nonché organizzazioni simili il Cantone coordina le misure a favore dei trasporti pubblici. Esso le coordina con il traffico individuale motorizzato nonché con il traffico pedonale e ciclistico, se sussiste un legame con i trasporti pubblici.

² Esso collabora con la Confederazione, i Cantoni confinanti, le regioni estere confinanti, i comuni, le corporazioni di comuni, le organizzazioni affini nonché con le imprese di trasporto.

Art. 4 Concetti

¹ Nella presente legge si intende per:

- a) trasporto pubblico di persone: trasporto di persone volto a collegare località con mezzi di trasporto accessibili a tutti e che circolano secondo un orario pubblicato;
- b) trasporto ferroviario di merci: trasporto di merci su rotaia nonché il trasbordo di merci nel quadro del trasporto combinato;
- c) imprese di trasporto: imprese dei trasporti pubblici che offrono una prestazione di trasporto su mandato pubblico;
- d) bacini di traffico: suddivisione delle località sul territorio cantonale in spazi paragonabili in base a parametri strutturali, territoriali e legati al traffico;
- e) tipologie di collegamento: attribuzione delle diverse tipologie di collegamento ai bacini di traffico. Il collegamento mediante il trasporto pubblico di persone nel Cantone dei Grigioni viene garantito nel quadro dei collegamenti di base (traffico regionale viaggiatori e collegamenti cantonali minimi) e dei collegamenti complementari o del trasporto locale;
- f) offerta: linea dei trasporti pubblici con un determinato numero di coppie di corse. L'offerta viene suddivisa in diversi livelli di offerta;
- g) contributi d'esercizio: contributi che vengono erogati in base a una convenzione sulle indennità di norma sotto forma di indennità per i costi non coperti nel quadro della procedura di ordinazione;
- h) contributi agli investimenti o di promozione: prestazioni valutabili in denaro concesse al richiedente. Quest'ultimo è tenuto a impiegare fondi propri in modo adeguato;
- i) nuove forme di mobilità: offerte di trasporto di persone e di merci per le quali non viene pubblicato un orario.

2. Offerta

2.1. PIANIFICAZIONE

Art. 5 Piano dei TP

¹ Il piano dei TP serve alla pianificazione a medio termine e alla gestione a lungo termine dell'offerta dei TP nel trasporto pubblico di persone e deve essere rielaborato e approvato periodicamente dal Cantone nell'ambito di una pianificazione continua.

2.2. COLLEGAMENTI

Art. 6 Livelli di offerta

¹ Il Cantone definisce i livelli di offerta nei bacini di traffico.

Art. 7 Tipologie di collegamento per il trasporto pubblico di persone

¹ I comuni hanno diritto a un collegamento di base adeguato alle esigenze che si conforma alla domanda. L'offerta viene adeguata alle esigenze dipendenti dall'ora del giorno e dalla stagione dei bacini di traffico.

² I comuni nei quali la domanda non è sufficiente a soddisfare i criteri di cui al capoverso 1 per un collegamento di base hanno diritto a un collegamento cantonale minimo. Per quest'ultimo il criterio è costituito da un numero minimo di abitanti. Il Governo decide in merito al diritto al collegamento di frazioni di comuni.

³ I collegamenti complementari comprendono l'offerta di trasporti che va oltre i collegamenti di base. Essi tengono conto anche degli obiettivi della politica degli insediamenti, economica, regionale e degli obiettivi turistici.

⁴ Il trasporto locale comprende i collegamenti all'interno di una località.

2.3. ORDINAZIONE

2.3.1. *Trasporto pubblico di persone*

Art. 8 Collegamenti cantonali di base e complementari

¹ In aggiunta al traffico regionale viaggiatori ordinato insieme alla Confederazione, il Cantone ordina collegamenti cantonali minimi per tutte le località.

² In collaborazione con i comuni, le corporazioni di comuni od organizzazioni affini esso può ordinare collegamenti che vadano oltre quanto previsto dal capoverso 1 (collegamenti complementari) tenendo conto della domanda e dell'economicità.

³ La procedura di ordinazione si conforma alle disposizioni in materia previste dall'ordinanza federale sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori¹⁾ concernenti le ordinazioni congiunte tra Confederazione e Cantoni, se il Cantone non emana disposizioni divergenti.

⁴ Nell'anno intermedio della procedura di ordinazione della Confederazione che viene svolta su base biennale il Cantone può adeguare l'ordinazione dei collegamenti di base o dei collegamenti complementari.

Art. 9 Trasporto locale

¹ L'ordinazione del trasporto locale è di competenza dei comuni.

² Tale ordinazione deve essere coordinata con le catene di trasporto dell'offerta sovraordinata del trasporto pubblico.

2.3.2. Trasporto ferroviario di merci

Art. 10 Ruolo del Cantone

¹ Il Cantone ordina il trasporto ferroviario di merci delle imprese di trasporto attive nel Cantone dei Grigioni.

3. Contributi

Art. 11 Finanziamento

¹ I contributi cantonali vengono finanziati attraverso il bilancio generale dello Stato.

² Per quanto concerne i contributi d'esercizio per il trasporto pubblico di persone trova applicazione il seguente ordine di priorità per l'impiego dei fondi disponibili:

- a) traffico regionale viaggiatori;
- b) collegamenti cantonali minimi;
- c) collegamenti complementari.

3.1. CONTRIBUTI D'ESERCIZIO

Art. 12 Trasporto pubblico di persone

¹ Insieme alla Confederazione il Cantone finanzia i costi non coperti per l'esercizio dei collegamenti di base nel traffico regionale viaggiatori.

² Il Cantone finanzia i costi non coperti per l'esercizio dei collegamenti cantonali minimi.

¹⁾ RS [745.16](#)

³ Il contributo del Cantone ai costi non coperti dei collegamenti complementari ammonta al massimo al 50 per cento. Se è interessata una pluralità di comuni, la quota dei costi per ciascun comune viene determinata in base ai costi non coperti dei collegamenti complementari secondo il numero di abitanti, se i comuni non stabiliscono un'altra chiave di ripartizione.

⁴ I comuni finanziano i costi per l'esercizio del trasporto locale.

⁵ Di norma i costi di ammortamento e di finanziamento di investimenti nuovi e sostitutivi sono considerati spese che danno diritto a un'indennità a condizione che in precedenza siano stati approvati dai committenti.

Art. 13 Trasporto ferroviario di merci

¹ Il Cantone finanzia il trasporto ferroviario di merci insieme alla Confederazione.

Art. 14 Convenzioni sull'offerta

¹ Il Cantone stipula convenzioni sull'offerta con le imprese di trasporto per l'offerta di trasporto ordinata.

² La conclusione della convenzione sull'offerta si conforma alle disposizioni in materia previste dall'ordinanza federale sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori¹⁾.

Art. 15 Carico di autoveicoli

¹ Non vengono concessi contributi al carico di autoveicoli su rotaia.

² A titolo eccezionale il Cantone può farsi carico di costi non coperti per singoli collegamenti se per ragioni economiche il loro esercizio non è esigibile e sussistono motivi di politica regionale o altri motivi importanti.

Art. 16 Offerte transfrontaliere

¹ Il Cantone può partecipare all'ordinazione di offerte transfrontaliere nel servizio di linea se le parti interessate di fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento.

² A titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi per tratti brevi situati al di fuori del territorio cantonale.

3.2. CONTRIBUTI DI PROMOZIONE

Art. 17 Misure per la promozione dei trasporti pubblici

¹ Il Cantone può concedere contributi per la promozione dei trasporti pubblici. Le seguenti misure possono beneficiare di sostegno:

¹⁾ RS [745.16](#)

-
- a) linee turistiche dei trasporti pubblici;
 - b) esercizi sperimentali;
 - c) misure transfrontaliere;
 - d) nuove forme di mobilità;
 - e) misure correlate con i trasporti pubblici che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di CO₂;
 - f) altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi;
 - g) comunità tariffarie.

² Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale nei confronti della misura relativa ai TP e di norma i contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi non coperti.

³ Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può aumentare i contributi conformemente al capoverso 2.

⁴ Una promozione è esclusa se le misure sono attribuibili esclusivamente al trasporto locale. Fa eccezione l'articolo 22 della presente legge.

Art. 18 Linee turistiche dei trasporti pubblici

¹ Il Cantone può concedere contributi per linee turistiche stagionali dei trasporti pubblici.

² Le linee turistiche non possono avere una funzione diretta di collegamento, non devono porsi in concorrenza con offerte del trasporto regionale e locale regolare e devono indurre un passaggio a questi mezzi.

Art. 19 Esercizi sperimentali

¹ Il Cantone può concedere contributi durante l'esercizio sperimentale.

² Una volta concluso l'esercizio sperimentale, la linea deve essere finanziata in conformità all'articolo 12 della presente legge.

³ Un esercizio sperimentale viene riconosciuto per al massimo cinque anni.

Art. 20 Misure transfrontaliere

¹ Il Cantone può concedere contributi per misure transfrontaliere se esse inducono un passaggio a questi mezzi e se le parti interessate di fuori Cantone partecipano pro quota al finanziamento.

² Se la misura riguarda un'offerta con un tratto breve situato al di fuori del territorio cantonale, a titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi.

Art. 21 Introduzione di nuove forme di mobilità

¹ Il Cantone può concedere contributi per l'introduzione di nuove forme di mobilità per collegamenti opportuni ed efficienti.

² Una volta conclusa l'introduzione, la forma di mobilità deve essere finanziata in conformità all'articolo 12 della presente legge.

³ Il periodo di introduzione viene riconosciuto per al massimo cinque anni.

Art. 22 Misure volte a ridurre le emissioni di CO₂

¹ Il Cantone può concedere contributi per misure correlate con i trasporti pubblici che permettono di evitare o di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO₂.

Art. 23 Ulteriori misure

¹ Il Cantone può concedere contributi per misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi. Si tratta in particolare di:

- a) misure informative, di commercializzazione e di promozione delle vendite;
- b) ulteriori offerte volte a garantire le catene di trasporto e di offerte necessarie in caso di eventi straordinari;
- c) manifestazioni per le quali viene ordinato un allacciamento migliore con i trasporti pubblici a favore dei partecipanti e degli ospiti;
- d) misure tariffali ordinate dal Cantone con imprese di trasporto o all'interno di comunità tariffarie. Il contributo ammonta ad al massimo il 25 per cento dei costi computabili.

Art. 24 Condizioni e rapporto tra i diversi contributi

¹ I contributi per misure volte a promuovere i trasporti pubblici attingendo a mezzi finanziari della Confederazione vengono concessi in base alle condizioni poste da quest'ultima e devono essere considerati in sede di determinazione del contributo cantonale.

² Il diritto a contributi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale.

³ I contributi di promozione secondo la presente legge possono essere cumulati. Uniti ad altri contributi erogati dall'ente pubblico essi non possono superare l'80 per cento delle spese per il singolo progetto.

⁴ Le condizioni poste alle prestazioni proprie, alla perenzione, agli scostamenti dai progetti o al cambiamento di destinazione risultano per analogia dall'articolo 31 segg. della presente legge.

Art. 25 Comunità tariffarie

¹ Il Cantone sostiene la collaborazione tra le imprese dei trasporti pubblici e crea le condizioni per l'introduzione di comunità tariffarie. Esso può concedere contributi a comunità tariffarie che consentono l'uso di un solo titolo di trasporto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si cambia mezzo.

² I contributi vengono erogati all'ente responsabile.

³ Il Cantone e altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto.

⁴ Tutte le imprese dei trasporti pubblici che in base alla presente legge ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai comuni possono essere obbligate a collaborare in una comunità tariffaria.

3.3. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Art. 26 Infrastrutture ferroviarie non incluse nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

¹ Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture ferroviarie che non sono finanziate tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria della Confederazione.

² In linea di principio i contributi vengono versati a chi realizza l'infrastruttura.

³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta ad al massimo il 50 per cento dei costi computabili. In caso di progetti di particolare interesse cantonale il Cantone può versare contributi superiori.

Art. 27 Impianti delle imprese dei trasporti pubblici su strada

¹ Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il rinnovo di fermate e terminal di autobus dei trasporti pubblici. I costi per gli accessi e gli impianti necessari per dare la priorità agli autobus sono computabili.

² I contributi vengono versati a chi realizza l'impianto.

³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta ad al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può versare contributi superiori.

⁴ Non vengono versati contributi per la costruzione e il rinnovo di impianti utili esclusivamente al trasporto locale.

Art. 28 Impianti park-and-ride e bike-and-ride

¹ Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione di impianti park-and-ride e bike-and-ride.

² Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta ad al massimo il 30 per cento dei costi computabili.

Art. 29 Binari di raccordo

¹ Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione e il rinnovo di binari di raccordo.

² La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione di binari di raccordo si conformano alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione¹⁾ nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti.

³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta ad al massimo il 30 per cento dei costi computabili.

Art. 30 Trasporto ferroviario combinato di merci

¹ Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e l'acquisto di impianti utili al trasferimento di merci su ferrovia nel trasporto ferroviario combinato di merci.

² Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta ad al massimo il 50 per cento dei costi computabili. Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può versare contributi superiori.

Art. 31 Prestazioni proprie

¹ Il richiedente o altre parti interessate alla misura come comuni o terzi sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie.

² I comuni confinanti non coinvolti che nutrono un interesse importante nei confronti dei progetti sono tenuti a partecipare finanziariamente a questi ultimi.

Art. 32 Perenzione

¹ Non vengono concessi contributi se un richiedente inizia con l'esecuzione del progetto o se vengono effettuati acquisti od ordini già prima che venga garantito il contributo.

² Il Cantone può autorizzare il richiedente a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni.

³ L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi.

Art. 33 Scostamenti dai progetti

¹ Se l'edificio, l'impianto o l'ordinazione realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione o il decreto di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto.

² Il richiedente può apportare modifiche al progetto sostanziali o che comportano costi supplementari solo previa approvazione da parte del Cantone.

¹⁾ RS [742.41](#)

Art. 34 Cambiamento di destinazione

¹ Se progetti che beneficiano di sostegno conformemente all'articolo 26 segg. della presente legge vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone.

² In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso.

3.4. ALTRI CONTRIBUTI

Art. 35 Patrimonio storico e culturale

¹ Il Cantone può concedere contributi per misure volte a salvaguardare e a divulgare il patrimonio storico e culturale dei trasporti pubblici.

² La promozione avviene in base a un accordo di prestazioni.

4. Orario

Art. 36 Regioni dell'orario e procedura di definizione dell'orario

¹ Il Cantone stabilisce le regioni dell'orario e i principi della procedura per l'allestimento dell'orario, per quanto non siano prescritti diversamente dalla Confederazione.

² Per quanto riguarda i trasporti pubblici, le regioni dell'orario coordinano le esigenze e le richieste della rispettiva regione. Esse sottopongono al Cantone in particolare proposte in merito all'organizzazione dell'offerta dei trasporti pubblici nella regione e richieste relative all'orario.

³ Le regioni dell'orario sono libere di organizzare la procedura per l'allestimento dell'orario per la rispettiva regione e possono trasferire i compiti di cui al capoverso 2 a corporazioni di comuni o a organizzazioni simili.

⁴ Il Governo nomina il presidente dell'orario per ciascuna regione dell'orario.

5. Contabilità

Art. 37 Contabilità di imprese di trasporto

¹ Le disposizioni pertinenti contenute nella legge federale sul trasporto di viaggiatori¹⁾ per quanto concerne la contabilità delle imprese titolari di una concessione valgono per analogia per imprese di trasporto che percepiscono contributi d'esercizio secondo l'articolo 12 capoverso 2 e capoverso 3 della presente legge oppure che forniscono prestazioni di trasporto su base contrattuale a favore dell'impresa di trasporto al fine di adempiere le concessioni.

¹⁾ RS [745.1](#)

6. Competenze e rimedi legali

Art. 38 Gran Consiglio

¹ Il Gran Consiglio stabilisce i mezzi finanziari per i trasporti pubblici all'interno del preventivo.

Art. 39 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti in merito alla garanzia o al diniego di contributi possono essere impugnate con ricorso amministrativo dinanzi al Dipartimento preposto.

² Le decisioni del Dipartimento in merito alla garanzia o al diniego di contributi possono essere impugnate con ricorso amministrativo dinanzi al Governo.

³ Il Governo decide in via definitiva in merito alla garanzia o al diniego di contributi ai quali non esiste un diritto garantito dalla legge.

7. Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni transitorie

¹ La presente legge si applica anche a procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore. Ne sono fatti salvi i contributi al risanamento di cui alla LDIs.

² Per i contributi già garantiti fanno stato le disposizioni finora in vigore.

II.

L'atto normativo "Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)" CSC [720.200](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 1

¹ Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà

- f) **(modificata)** le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1 lettera f della legge sulle imposte¹⁾ sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione;
- g) **(nuova)** le imprese di trasporto e d'infrastruttura ai sensi dell'articolo 78 lettera k della legge cantonale sulle imposte per immobili funzionali all'attività concessionata.

¹⁾ CSC [720.000](#)

III.

L'atto normativo "Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTP)" CSC [872.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è abrogato.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.